

# Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed)

811.117.3

del 5 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2022)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 51 capoverso 5 della legge del 23 giugno 2006<sup>1</sup> sulle professioni mediche (LPMed),

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l'utilizzazione del registro delle professioni mediche universitarie (registro delle professioni mediche).

<sup>2</sup> Il registro delle professioni mediche contiene dati relativi alle persone appartenenti alle seguenti professioni mediche universitarie:

- a. medico;
- b. medico-dentista;
- c. chiropratico;
- d. farmacista;
- e. veterinario.

### Art. 2            Autorità responsabile

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle professioni mediche.

<sup>2</sup> L'UFSP coordina le sue attività con i fornitori di dati del registro delle professioni mediche e con gli utenti dell'interfaccia standard.

<sup>3</sup> Rilascia i diritti di trattamento e di accesso individuali per il registro delle professioni mediche.

RU 2017 2725

<sup>1</sup> RS 811.11

## Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione dei dati

### Art. 3 Commissione delle professioni mediche

<sup>1</sup> La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) iscrive nel registro delle professioni mediche i seguenti dati relativi alle persone appartenenti alle professioni mediche:

- a. il cognome, i nomi, i cognomi precedenti;
- b. la data di nascita e il sesso;
- c. la lingua di corrispondenza;
- d. le conoscenze linguistiche del titolare del diploma;
- e.<sup>2</sup> le cittadinanze;
- f. il numero AVS<sup>3</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- g. i diplomi federali con la data d'emissione e il luogo di rilascio del diploma;
- h. i diplomi esteri riconosciuti di cui all'articolo 15 capoverso 1 LPMed e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti di cui all'articolo 21 capoverso 1 LPMed con la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO;
- i. gli attestati di equivalenza per i diplomi e i titoli di perfezionamento di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed con la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data dell'attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO;
- j. i diplomi e i titoli di perfezionamento esteri verificati di cui all'articolo 35 capoverso 1 LPMed con la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica;
- k. i diplomi di cui all'articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed con la data d'emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data d'iscrizione nel registro;
- l. il numero d'identificazione delle persone (GLN<sup>4</sup>).

<sup>2</sup> ...<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

<sup>3</sup> Nuova espr. giusta l'all. n. II 29 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

<sup>4</sup> GLN è l'acronimo di *Global Location Number*.

<sup>5</sup> Introdotto dal n. I 3 dell'O COVID-19 esame federale di medicina umana del 27 mag. 2020, in vigore dal 28 mag. 2020 fino al 31 ott. 2021 (RU 2020 1811).

**Art. 4** UFSP

<sup>1</sup> L'UFSP iscrive nel registro delle professioni mediche:

- a. l'indicazione se esistono dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 7 capoverso 6;
- b. la menzione «cancellato» secondo l'articolo 54 capoverso 3 LPMed e la data della menzione;
- c. la data del decesso.

<sup>2</sup> Esso archivia i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 6 in un settore sicuro, separato dal rimanente registro delle professioni mediche.

<sup>3</sup> Esso elimina e cancella le iscrizioni del registro secondo le disposizioni dell'articolo 54 LPMed.

**Art. 5** Organizzazioni di perfezionamento

<sup>1</sup> Le organizzazioni responsabili del perfezionamento nelle professioni mediche universitarie (organizzazioni di perfezionamento) iscrivono nel registro delle professioni mediche i titoli federali di perfezionamento secondo gli allegati 1-3a dell'ordinanza del 27 giugno 2007<sup>6</sup> sulle professioni mediche con la data e il luogo di rilascio del titolo di perfezionamento.

<sup>2</sup> L'organizzazione responsabile del perfezionamento dei medici è responsabile per l'iscrizione:

- a. delle qualifiche di perfezionamento di diritto privato necessarie per fatturare prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 1994<sup>7</sup> sull'assicurazione malattie; e
- b. della data di rilascio di tali qualifiche secondo l'allegato 2.

<sup>3</sup> Le organizzazioni di perfezionamento possono iscrivere a titolo facoltativo nel registro delle professioni mediche altre qualifiche di perfezionamento di diritto privato.

**Art. 6** Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) iscrive nel registro delle professioni mediche:

- a. gli attestati di capacità di «veterinario ufficiale dirigente» e di «veterinario ufficiale» di cui all'articolo 1 lettere b e c dell'ordinanza del 16 novembre 2011<sup>8</sup> concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico;

<sup>6</sup> RS 811.112.0

<sup>7</sup> RS 832.10

<sup>8</sup> RS 916.402

- b. il certificato di attitudine tecnica di «veterinario responsabile tecnico» di cui all'articolo 20 dell'ordinanza del 18 agosto 2004<sup>9</sup> sui medicinali veterinari.

## Art. 7 Cantoni

<sup>1</sup> Per le persone che esercitano una professione medica, le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni mediche i seguenti dati concernenti l'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale:<sup>10</sup>

- a. il Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio della professione;
- b. la base legale in virtù della quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della professione;
- c. uno dei due stati dell'autorizzazione con la data della corrispondente decisione:
  - 1. rilasciata,
  - 2. nessuna autorizzazione;
- d. l'indicazione se la persona esercita una professione medica attivamente o meno, con la data della modifica dell'attività;
- e. l'indirizzo dello studio medico o dell'azienda;
- f. l'indicazione se lo studio medico o l'azienda è una ditta individuale;
- g. l'indicazione se una persona che esercita una professione medica è autorizzata a dispensare direttamente medicinali secondo il diritto cantonale;
- h. l'indicazione se una persona che esercita una professione medica è autorizzata a dispensare direttamente medicinali secondo l'articolo 66 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 maggio 2011<sup>11</sup> sul controllo degli stupefacenti (OCStup);
- i. eventuali osservazioni relative alla dispensazione diretta di cui alla lettera h;
- j. la portata dell'autorizzazione a utilizzare sostanze stupefacenti secondo l'articolo 75 capoverso 1 OCStup;
- k. eventuali osservazioni in merito all'utilizzazione di sostanze stupefacenti di cui alla lettera j;
- l. eventuali restrizioni tecniche, temporali o geografiche od oneri e relativa descrizione con la data e l'eventuale termine di scadenza delle restrizioni o degli oneri;
- m. il rifiuto dell'autorizzazione o la sua revoca con la data della decisione.

<sup>9</sup> RS 812.212.27

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

<sup>11</sup> RS 812.121.1

<sup>2</sup> Esse possono iscrivere nel registro anche i seguenti dati:

- a. la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio della professione;
- b.<sup>12</sup> il nome dello studio medico o dell'azienda e i relativi numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica;
- c. la forma giuridica delle persone giuridiche e il loro numero d'identificazione delle imprese (IDI);
- d. l'indicazione se una persona che esercita una professione medica in ambito di medicina umana, odontoiatria, farmacia o chiropratica è autorizzata o no a fatturare prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
- e. osservazioni relative alla dispensazione diretta secondo il capoverso 1 lettera g.

3 ...<sup>13</sup>

<sup>4</sup> Esse iscrivono i seguenti dati concernenti i prestatori di servizi che possono esercitare la professione durante 90 giorni di cui all'articolo 35 capoversi 1 e 2 LPMed:

- a. annunci di prestatori di servizi secondo l'articolo 35 LPMed;
- b. la data dell'annuncio;
- c. il fatto che il prestatore di servizi ha esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile;
- d. le indicazioni di cui ai capoversi 1 lettere e, g-k e 6 lettere c-g.

<sup>5</sup> Esse possono iscrivere la data di inizio e di fine delle prestazioni e i dati di cui al capoverso 2 lettere b, d ed e per quanto concerne i prestatori di servizi autorizzati a esercitare la loro professione durante 90 giorni al massimo.

<sup>6</sup> Esse annunciano senza indugio all'UFSP i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

- a. le restrizioni soppresse con la data della soppressione;
- b. i motivi del rifiuto dell'autorizzazione o della sua revoca;
- c. gli avvertimenti con il motivo e la data della decisione;
- d. gli ammonimenti con il motivo e la data della decisione;
- e. la comminazione di multe con il motivo e la data della decisione e l'importo delle stesse;
- f.<sup>14</sup> i divieti temporanei all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione nonché la data di inizio e di fine del divieto;

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

<sup>13</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2019, con effetto dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

- g.<sup>15</sup> i divieti definitivi all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione;
- h. le misure disciplinari di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera b LPMed che ordinano in virtù del diritto cantonale nei confronti di persone che esercitano una professione medica soggette alla LPMed, con il motivo e la data della decisione.

<sup>7</sup> Esse comunicano senza indugio all'UFSP la data del decesso di una persona che esercita una professione medica.

#### **Art. 8** Ufficio federale di statistica

L'Ufficio federale di statistica (UST) iscrive l'IDI delle ditte individuali nel registro delle professioni mediche.

### **Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati**

#### **Art. 9** Qualità dei dati

<sup>1</sup> I fornitori di dati garantiscono che il trattamento dei dati nel loro settore di competenza avvenga conformemente alle disposizioni vigenti.

<sup>2</sup> Garantiscono in particolare che soltanto dati esatti e completi siano iscritti nel registro delle professioni mediche o comunicati al servizio competente.

#### **Art. 10** Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

<sup>1</sup> I dati accessibili al pubblico sono accessibili via Internet o su richiesta.

<sup>2</sup> I dati che sono accessibili al pubblico solo su richiesta sono contrassegnati come tali nell'allegato 1.

#### **Art. 11** Accesso tramite un'interfaccia standard

<sup>1</sup> L'UFSP consente l'accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un'interfaccia standard agli utenti seguenti:

- a. fornitori di dati di cui agli articoli 3–8;
- b. servizi pubblici e privati incaricati di adempiere compiti legali oppure che possono dimostrare di adempiere un compito d'interesse pubblico corrispondente allo scopo del registro delle professioni mediche.

<sup>2</sup> I fornitori di dati hanno accesso, tramite l'interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni mediche nel loro settore di compiti e sono necessari all'adempimento dei loro compiti nel quadro della LPMed.

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

<sup>3</sup> I servizi pubblici e privati ottengono l'accesso, tramite l'interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni mediche nel loro settore di compiti e che sono necessari all'adempimento dei loro compiti. L'accesso è concesso solo su richiesta scritta.<sup>16</sup>

<sup>4</sup> L'UFSP pubblica in Internet un elenco dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b a cui è stato accordato l'accesso ai dati tramite l'interfaccia standard.

#### **Art. 12** Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca

<sup>1</sup> L'UFSP mette a disposizione dei seguenti servizi i dati del registro delle professioni mediche accessibili al pubblico:<sup>17</sup>

- a. dell'UST: a scopi statistici;
- b. dei servizi pubblici e privati in forma anonimizzata: a scopi di ricerca, purché sia dimostrato che il progetto di ricerca è d'interesse pubblico e purché i dati siano necessari per il progetto di ricerca.

<sup>2</sup> L'UFSP mette i dati a disposizione dell'UST ogni anno, mentre dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b solo su richiesta scritta.

#### **Art. 13** Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità competenti

<sup>1</sup> La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 53 capoverso 1 LPMed<sup>18</sup> deve essere presentata elettronicamente all'interno del registro delle professioni mediche.

<sup>2</sup> La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 53 capoverso 2 LPMed<sup>19</sup> può essere presentata in forma cartacea o per posta elettronica.

<sup>3</sup> L'UFSP comunica alle autorità competenti che ne hanno fatto richiesta i dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 7 capoverso 6 mediante una connessione sicura.

#### **Art. 14** Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alla persona interessata che esercita una professione medica

<sup>1</sup> Ogni persona che esercita una professione medica iscritta nel registro delle professioni mediche può chiedere per scritto all'UFSP informazioni sui dati degni di particolare protezione che la riguardano secondo l'articolo 7 capoverso 6.

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

<sup>18</sup> Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° feb. 2020.

<sup>19</sup> Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° feb. 2020.

<sup>2</sup> Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere all'UFSP un nome utente e una password.

<sup>3</sup> L'UFSP comunica alla persona interessata che esercita una professione medica i dati personali richiesti degni di particolare protezione di cui all'articolo 7 capoverso 6 mediante una connessione sicura.

#### **Art. 15** Modifica dei dati

<sup>1</sup> I fornitori di dati sono responsabili della modifica dei dati che hanno iscritto nel registro delle professioni mediche secondo gli articoli 3–8.

<sup>2</sup> I fornitori di dati devono verificare la correttezza delle domande di modifica presentate da terzi.

<sup>3</sup> Tutte le modifiche sono verbalizzate.

#### **Art. 16** Domanda di rettifica da parte delle persone interessate che esercitano una professione medica

<sup>1</sup> Ogni persona che esercita una professione medica iscritta nel registro delle professioni mediche può presentare una domanda di rettifica dei dati che la riguardano.

<sup>2</sup> Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere all'UFSP un nome utente e una password.

### **Sezione 4: Costi ed emolumenti**

#### **Art. 17** Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

<sup>1</sup> L'UFSP assicura la programmazione, la gestione come pure l'ulteriore sviluppo del registro delle professioni mediche.

<sup>2</sup> Sostiene i costi non coperti dagli emolumenti.

<sup>3</sup> I costi per il collegamento e gli adeguamenti all'interfaccia tecnica, che è a disposizione per l'iscrizione dei dati, sono a carico dei fornitori di dati autorizzati.

<sup>4</sup> I costi per il collegamento e gli adeguamenti all'interfaccia standard secondo l'articolo 11 sono a carico dei fornitori di dati autorizzati e degli utenti.

#### **Art. 18** Emolumenti

<sup>1</sup> Gli utenti dell'interfaccia standard di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti, a dipendenza dell'onere:

- a. <sup>20</sup> un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, per la programmazione dell'interfaccia standard, il certificato e l'istruzione degli utenti;

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).



- b. un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, il rinnovo del certificato, l'ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.

<sup>2</sup> Sono esentati dal pagamento degli emolumenti gli utenti dell'interfaccia standard di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera a.

<sup>2bis</sup> Per il trattamento della richiesta e l'emanazione di decisioni secondo l'articolo 11 capoverso 3 è riscosso un emolumento a dipendenza dell'onere.<sup>21</sup>

<sup>2ter</sup> Quando l'emolumento è calcolato a dipendenza dell'onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.<sup>22</sup>

<sup>3</sup> Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>23</sup> sugli emolumenti.

## Sezione 5: Sicurezza dei dati

### Art. 19

Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni mediche adottano le misure organizzative e tecniche necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati siano protetti da perdita e da qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione illeciti.

## Sezione 6: Disposizioni finali

### Art. 20 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 15 ottobre 2008<sup>24</sup> sul registro LPMed è abrogata.

### Art. 21<sup>25</sup>

### Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

<sup>21</sup> Introdotta dal n. I dell'O. del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

<sup>22</sup> Introdotta dal n. I dell'O. del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

<sup>23</sup> RS 172.041.1

<sup>24</sup> [RU 2008 4743, 2014 4657]

<sup>25</sup> Abrogata dal n. I dell'O. del 13 dic. 2019, con effetto dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

*Allegato 1<sup>26</sup>*  
(art. 3–8, 10–16)

## **Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi**

### **1 Contenuto e accesso:**

- A Iscrizione, modifica, cancellazione, lettura (per motivi tecnici i campi di dati contrassegnati con \* possono essere iscritti anche dall'UFSP)
- B Domanda di modifica, lettura
- C Lettura
- I Accessibile al pubblico mediante procedura di richiamo (Internet: [www.medreg.admin.ch](http://www.medreg.admin.ch))
- O Accessibile al pubblico su richiesta
- S Annuncio mediante una connessione sicura di dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 7 capoverso 6, domanda di informazioni secondo l'art. 13 cpv. 1.
- Vuoto Nessun accesso
- X Contenuto obbligatorio
- Y Contenuto facoltativo

### **2 Fornitori di dati**

- MEBEKO Commissione delle professioni mediche
- UFSP Il servizio dell'Ufficio federale della sanità pubblica che tiene il registro delle professioni mediche
- FMH/ISFM Federazione dei medici svizzeri/Istituto svizzero per la formazione medica
- pharmaSuisse Società svizzera dei farmacisti
- SSO Società svizzera di odontologia e stomatologia
- ChiroSuisse Associazione svizzera dei chiropratici
- SVS Società dei veterinari svizzeri

<sup>26</sup> Aggiornato dal n. II dell'O. del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 51).

UST Ufficio federale di statistica

USAV Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Cantoni Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della professione e la vigilanza

	Campi di dati del registro delle professioni mediche	Contenuto e accesso			Fornitore responsabile									
		Contenuto	Accessibile al pubblico (mediante procedura di richiesta via Internet)	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	MEBEKO	UFSP	FMH/ISFM	pharmaSuisse	SSO	ChiroSuisse	SVS	Cantoni	UST	USAV
<b>1</b>	<b>Dati personali di base:</b>													
1.1	Numero d'identificazione delle persone (GLN)	X	I		A	A	C	C	C	C	C	B	C	C
1.2	Numero d'identificazione delle imprese (IDI) per ditte individuali	X	I		C	B	B	B	B	B	B	B	A	B
1.3	Nome, cognome	X	I		A	A*	B	B	B	B	B	B	B	B
1.4	Cognomi precedenti	X		O	A	A*	B	B	B	B	B	B	B	B
1.5	Data di nascita	X		O	A	A*	B	B	B	B	B	B	B	B
1.5 <sup>bis</sup>	Anno di nascita	X	I		A	A*	B	B	B	B	B	B	B	B
1.6	Sesso	X	I		A	A*	B	B	B	B	B	B	B	B
1.7	Lingua di corrispondenza	X		O	A	A*	B	B	B	B	B	B	B	B
1.8	Conoscenze linguistiche	X	I		A	A*	B	B	B	B	B	B	B	B

	Campi di dati del registro delle professioni mediche	Contenuto e accesso			Fornitore responsabile									
		Contenuto	Accessibile al pubblico (mediante procedura di richiesta via Internet)	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	MEBEKO	UFSP	FMH/ISFM	pharmaSuisse	SSO	ChiroSuisse	SVS	Cantoni	UST	USAV
1.9	...													
1.10	Cittadinanze	X	I		A	A*	B	B	B	B	B	B	B	B
1.11	Numero AVS	X			A	A*						B		
1.12	Data del decesso	X			C	A	B	B	B	B	B	B	B	B
<b>2</b>	<b>Dati riguardanti i diplomi:</b>													
2.1	Diplomi federali con la data d'emissione	X	I		A	A*	C	C	C	C	C	B	C	C
2.2	Diplomi esteri riconosciuti con la data d'emissione e la data del riconoscimento da parte della Svizzera	X	I		A	A*	C	C	C	C	C	B	C	C
2.3	Attestati di equivalenza per i diplomi di cui all'art. 36 cpv. 3 LPMed con la data d'emissione del diploma e la data dell'attestato di equivalenza svizzero	X	I		A	A*	C	C	C	C	C	B	C	C
2.4	Diplomi esteri verificati di cui all'art. 35 cpv. 1 LPMed con la data d'emissione nonché la data della verifica	X	I		A	A*	C	C	C	C	C	B	C	C
2.5	Diplomi di cui all'art. 33a cpv. 2 lett. a LPMed con la data d'emissione e la data d'iscrizione nel registro	X	I		A	A*	C	C	C	C	C	B	C	C

	Campi di dati del registro delle professioni mediche	Contenuto e accesso			Fornitore responsabile									
		Contenuto	Accessibile al pubblico (mediante procedura di richiesta via internet)	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	MEBEKO	UFSP	FMH/ISFM	pharmaSuisse	SSO	ChiroSuisse	SVS	Cantoni	UST	USAV
2.6	Luogo di rilascio del diploma	X		O	A	A*	C	C	C	C	C	B	C	C
2.7	Paese di rilascio del diploma	X	I		A	A*	C	C	C	C	C	B	C	C
<b>3</b>	<b>Dati riguardanti il perfezionamento:</b>													
3.1	Titoli federali di perfezionamento con la data d'emissione	X	I		C	B	A	A	A	A	C	B	C	C
3.2	Titoli di perfezionamento esteri riconosciuti di cui all'art. 21 cpv. 1 LPMed con la data d'emissione e la data del riconoscimento da parte della Svizzera	X	I		A	A*	C	C	C	C	C	B	C	C
3.3	Attestato di equivalenza per i titoli di perfezionamento di cui all'art. 36 cpv. 3 LPMed con la data d'emissione e la data dell'attestato di equivalenza svizzero	X	I		A	A*	C	C	C	C	C	B	C	C
3.4	Titoli di perfezionamento esteri verificati di cui all'art. 35 cpv. 1 LPMed con la data d'emissione nonché la data di verifica	X	I		A	A*	C	C	C	C	C	B	C	C
3.5	Luogo di rilascio del titolo di perfezionamento	X		O	A	A*	A	A	A	A	C	B	C	C
3.6	Paese di rilascio del titolo di perfezionamento	X	I		A	A*	A	A	A	A	C	B	C	C

	Campi di dati del registro delle professioni mediche	Contenuto e accesso			Fornitore responsabile									
		Contenuto	Accessibile al pubblico (mediante procedura di richiesta via Internet)	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	MEBEKO	UFSP	FMH/ISFM	pharmaSuisse	SSO	ChiroSuisse	SVS	Cantoni	UST	USAV
3.7	Attestati di capacità di «veterinario ufficiale», «veterinario ufficiale dirigente» e certificati di attitudine tecnica di «veterinario responsabile tecnico» con la data di rilascio	X	I		C	B	C	C	C	C	C	B	C	A
3.8	Attestati di capacità di diritto privato di cui all'allegato 2 con la data di rilascio	X	I		C	B	A	C	C	C	C	B	C	C
3.9	Titoli o certificati di perfezionamento di diritto privato secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio	Y	I		C	B	A	A	A	A	A	B	C	C
3.10	Formazioni approfondite di diritto privato secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio	Y	I		C	B	A	A	A	A	A	B	C	C
3.11	Attestati di capacità di diritto privato secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio	Y	I		C	B	A	A	A	C	A	B	C	C
3.12	Certificati di attitudine tecnica di diritto privato secondo l'ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio	Y	I		C	B	A	A	C	C	A	B	C	C
<b>4</b>	<b>Dati riguardanti l'autorizzazione all'esercizio della professione:</b>													

	Campi di dati del registro delle professioni mediche	Contenuto e accesso			Fornitore responsabile									
		Contenuto	Accessibile al pubblico (mediante procedura di richiesta via internet)	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	MEBEKO	UFSP	FMH/ISFM	pharmaSuisse	SSO	ChiroSuisse	SVS	Cantoni	UST	USAV
4.1	Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
4.2	Base legale per l'autorizzazione all'esercizio	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
4.3	Stato dell'autorizzazione all'esercizio della professione (rilasciata, nessuna autorizzazione), con la data della decisione	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
4.4	Indicazione se la persona esercita o no una professione medica attivamente, con la data della modifica dell'attività	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
4.5	Data di un termine di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio della professione	Y		O	C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
4.6	Nome dello studio medico o dell'azienda	Y	I		C	B	B	B	B	B	B	A	B	B
4.7	Indicazione se si tratta o no di una ditta individuale	X		O	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B
4.8	Forma giuridica della persona giuridica	Y		O	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B
4.9	IDI della persona giuridica	Y	I		C	B	B	B	B	B	B	A	B	B
4.10	Indirizzo dello studio medico o dell'azienda (via, NPA, località)	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	B	B

	Campi di dati del registro delle professioni mediche	Contenuto e accesso			Fornitore responsabile									
		Contenuto	Accessibile al pubblico (mediante procedura di richiesta via Internet)	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	MEBEKO	UFSP	FMH/ISFM	pharmaSuisse	SSO	ChiroSuisse	SVS	Cantoni	UST	USAV
4.11	Numero di telefono dello studio medico o dell'azienda	Y	I		C	B	B	B	B	B	B	A	B	B
4.12	Indirizzi di posta elettronica	Y		O	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B
4.13	Autorizzazione a fatturare prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie	Y <sup>27</sup>		O	C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
4.14	Autorizzazione a dispensare direttamente medicinali	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	B	B
4.15	Osservazioni relative alla dispensazione diretta di medicinali	Y		O	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B
4.16	Portata dell'autorizzazione per l'utilizzazione di sostanze stupefacenti	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
4.17	Eventuali osservazioni in merito alla portata dell'autorizzazione per l'utilizzazione di sostanze stupefacenti	X		O	C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
4.18	Restrizioni tecniche, temporali o geografiche con la data della decisione e l'indicazione di un eventuale termine di scadenza	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	C	C

<sup>27</sup> Questa informazione riguarda tutte le persone che esercitano una professione medica secondo la LPMed, ad eccezione dei veterinari.



	Campi di dati del registro delle professioni mediche	Contenuto e accesso			Fornitore responsabile									
		Contenuto	Accessibile al pubblico (mediante procedura di richiesta via internet)	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	MEBEKO	UFSP	FMH/ISFM	pharmaSuisse	SSO	ChiroSuisse	SVS	Cantoni	UST	USAV
4.19	Descrizione delle restrizioni	X		O	C	B	B	B	B	B	B	A	C	C
4.20	Oneri con la data della decisione e l'indicazione di un eventuale termine di scadenza	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	C	C
4.21	Descrizione degli oneri	X		O	C	B	B	B	B	B	B	A	C	C
4.22	Rifiuto o revoca dell'autorizzazione con la data della decisione	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	C	C
<b>5</b>	<b>Dati riguardanti i prestatori di servizi autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni:</b>													
5.1	Annunci di prestatori di servizi di cui all'art. 35 LPMed	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
5.2	Data dell'annuncio	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
5.3	Data di inizio e fine delle prestazioni	Y		O	C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
5.4	Indicazione se i prestatori di servizi hanno esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
5.5	Nome dello studio medico o dell'azienda	Y	I		C	B	B	B	B	B	B	A	B	B
5.6	Indirizzo dello studio medico o dell'azienda (via, NPA, località)	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	B	B

	Campi di dati del registro delle professioni mediche	Contenuto e accesso			Fornitore responsabile									
		Contenuto	Accessibile al pubblico (mediante procedura di richiesta via Internet)	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	MEBEKO	UFSP	FMH/ISFM	pharmaSuisse	SSO	ChiroSuisse	SYS	Cantoni	UST	USAV
5.7	Numero di telefono e di fax dello studio medico o dell'azienda	Y	I		C	B	B	B	B	B	B	A	B	B
5.8	Indirizzi di posta elettronica	Y		O	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B
5.9	Autorizzazione a fatturare prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie	Y <sup>28</sup>		O	C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
5.10	Autorizzazione a dispensare direttamente medicinali	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	B	B
5.11	Osservazioni relative alla dispensazione diretta di medicinali	Y		O	C	B	B	B	B	B	B	A	B	B
5.12	Portata dell'autorizzazione per l'utilizzazione di sostanze stupefacenti	X	I		C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
5.13	Eventuali osservazioni in merito alla portata dell'autorizzazione per l'utilizzazione di sostanze stupefacenti	X		O	C	B	B	B	B	B	B	A	C	B
<b>6</b>	<b>Dati personali degni di particolare protezione:</b>													

<sup>28</sup> RS 832.112.31

	Campi di dati del registro delle professioni mediche	Contenuto e accesso			Fornitore responsabile									
		Contenuto	Accessibile al pubblico (mediante procedura di richiamo via internet)	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	MEBEKO	UFSP	FMH/ISFM	pharmaSuisse	SSO	ChiroSuisse	SVS	Cantoni	UST	USAV
6.1	Presenza di dati personali degni di particolare protezione di cui all'art. 7 cpv. 6 (si/no)	X				A						B		
6.2	Menzione «cancellato» di cui all'art. 54 cpv. 3 LPMed e la data della menzione	X				A						B		
6.3	Restrizioni soppresse con la data della soppressione	X				C						S		
6.4	Motivi del rifiuto dell'autorizzazione o della sua revoca	X				C						S		
6.5	Avvertimento con il motivo e la data della decisione	X				C						S		
6.6	Ammonimento con il motivo e la data della decisione	X				C						S		
6.7	Multa con il motivo, la data della decisione e l'importo della multa	X				C						S		
6.8	Divieto temporaneo all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione nonché l'inizio e la fine del divieto	X				C						S		
6.9	Divieto definitivo all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione	X				C						S		

	Campi di dati del registro delle professioni mediche	Contenuto e accesso			Fornitore responsabile									
		Contenuto	Accessibile al pubblico (mediante procedura di richiesta via Internet)	Dati accessibili al pubblico (su richiesta)	MEBEKO	UFSP	FMH/ISFM	pharmaSuisse	SSO	ChiroSuisse	SYS	Cantoni	UST	USAV
6.10	Misure disciplinari di cui all'art. 52 cpv. 1 lett. b LPMed fondate sul diritto cantonale con il motivo e la data della decisione	X				C						S		

*Allegato 2*  
(art. 5 cpv. 2)

## **Qualifiche di perfezionamento di diritto privato secondo l'ordinanza del 29 settembre 1995<sup>29</sup> sulle prestazioni**

I seguenti attestati di capacità ISFM di diritto privato in medicina umana autorizzano alla fatturazione di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:

- Agopuntura della medicina tradizionale cinese (ASA)
- Medico in medicina antroposofica ampliata (VAOAS)
- Terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (TCM)
- Omeopatia (SSMO)
- Fitoterapia
- Sonografia dell'anca secondo Graf nel neonato e nel lattante (SSUM)
- Ultrasonografia prenatale (SSUM)

<sup>29</sup> RS 832.112.31

